



ASSOCIAZIONE "GRUPPO FOLK LA STELLA"

sede: via Gaspare Petrarolo n. 10 – Ostuni (BR)

CODICE FISCALE: 01307620748

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 2 settembre 2026, alle ore 20:20 presso la sede dell'Associazione "Gruppo Folk La Stella", sita in Ostuni (BR), Via Gaspare Petrarolo n. 10, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. esame della richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio Regionale del RUNTS della Regione Puglia relativa alla pratica n.2763008, protocollo n.0430390 del 16/07/2026;
2. modifica degli articoli 12, 43 e 54 dello Statuto sociale, in recepimento delle indicazioni formulate dall'Ufficio RUNTS;
3. approvazione dello Statuto sociale aggiornato;
4. conferimento poteri per la registrazione e il successivo deposito presso il RUNTS;
5. varie ed eventuali.

Composizione del Consiglio Direttivo. Sono presenti: Segretario: Vincenti Rossella, Consiglieri: Angelo Barnaba, Agostino Buongiorno (Vicepresidente) e Anglani Cosimo Damiano. Il Presidente Don Maurizio Caliandro risulta assente.

Soci presenti alla riunione: Onofrio Pezzolla, Antonio Errico, Ilaria Errico, Angelo Triarico, Antonia Greco, Luca Anglani, Alma Greco, Camillo Fiordaliso, Sofia Triarico, Giuseppe Lacorte, Filomena Lanzillotti, Cosimo Damiano Anglani, Rossella Vincenti, Angelo Barnaba, Damiano Palma, Agostino Buongiorno, Giacomo Miccoli, Valentina Tagliente, Dora Buongiorno, Carmela Giorgino, Madia Fiordaliso, Angela Valente, Raffaele Marseglia, Francesco D'aversa, Natalino Nobile, Vita Legrottoglie, Marilisa Roma, Gaia Triarico, Marika Sgura, Francesco Errico, Angelo Roma Giuseppe Roma. Il numero di soci presenti supera il quorum necessario per la regolare costituzione dell'Assemblea.

Svolgimento dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea Barnaba Angelo, il quale constata e fa constatare la validità della riunione, chiamando Vincenti Rossella a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente illustra ai soci la comunicazione pervenuta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Puglia, relativa alla pratica n. 2763008, protocollo n. 0430390 del 16/07/2026, con la quale, nell'ambito dell'istruttoria

della domanda di iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, sono state richieste alcune specifiche modifiche dello Statuto sociale.

Il Presidente precisa che le modifiche richieste riguardano esclusivamente gli articoli 12, 43 e 54 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2026 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate e sono finalizzate a renderne il contenuto pienamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore indicate dall'Ufficio RUNTS.

Si procede pertanto all'esame delle singole modifiche.

Art. 12 – Diritto di voto degli associati

Il Presidente illustra che l'Ufficio RUNTS ha rilevato la necessità di riconoscere il diritto di voto a ciascun associato, compresi gli associati minorenni, per i quali il relativo diritto viene esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale, in conformità all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea approva la sostituzione dell'attuale art. 12 con il seguente:

"Art. 12 – L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati, decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Libro Soci, il diritto di voto nelle Assemblee tanto Ordinarie quanto Straordinarie, per tutti gli argomenti che nelle stesse Assemblee possono essere posti all'ordine del giorno. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, da chi esercita la responsabilità genitoriale."

Art. 43 – Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

Il Presidente illustra che l'Ufficio RUNTS ha rilevato la necessità di riservare all'Assemblea la nomina dei componenti degli organi sociali, in conformità all'art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea approva la sostituzione dell'attuale art. 43 con il seguente:

"Art. 43 – Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze dovute a dimissioni, decadenza, decesso o altra causa, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Soci affinché la stessa proceda alla nomina del nuovo componente del Consiglio Direttivo. Il consigliere così eletto resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo."

Art. 54 – Diritto di esame dei libri sociali

Il Presidente illustra che l'Ufficio RUNTS ha rilevato la necessità di disciplinare espressamente le modalità con le quali gli associati possono esercitare il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea approva la sostituzione dell'attuale art. 54 con il seguente:

"Art. 54 – Oltre alla tenuta dei libri e dei Registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle vigenti leggi, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, se istituito, dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei Soci. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da formularsi

al Presidente. La consultazione è consentita presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta."

Il Presidente precisa che tutte le restanti disposizioni dello Statuto rimangono invariate.

Al termine della discussione, viene quindi posto in votazione lo Statuto sociale nella versione aggiornata con le modifiche sopra indicate.

L'Assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Puglia relative alla pratica n.2763008, prot. n.0430390 del 16/07/2026;
2. di approvare, per le motivazioni sopra indicate, le modifiche agli articoli 12, 43 e 54 dello Statuto sociale, nei testi integralmente riportati nel presente verbale;
3. di dare atto che tutte le altre disposizioni dello Statuto sociale rimangono invariate;
4. di approvare conseguentemente il testo aggiornato dello Statuto sociale, contenente le modifiche deliberate, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale;
5. di conferire al Presidente dell'Associazione ampio mandato per provvedere alla registrazione del presente verbale e dello Statuto aggiornato presso l'Agenzia delle Entrate, nonché per compiere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
6. di conferire al Presidente dell'Associazione ampio mandato per provvedere alla trasmissione, tramite la piattaforma RUNTS, del presente verbale, dello Statuto aggiornato e registrato e di ogni ulteriore documento richiesto dall'Ufficio, ai fini del perfezionamento della pratica n. 2763008 e dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
7. di autorizzare il Presidente a compiere ogni ulteriore adempimento meramente esecutivo eventualmente richiesto dagli uffici competenti ai fini del perfezionamento della predetta iscrizione.

Chiusura dei lavori

Null'altro essendovi da deliberare, il consigliere dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21:00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Ostuni lì 2 settembre 2026

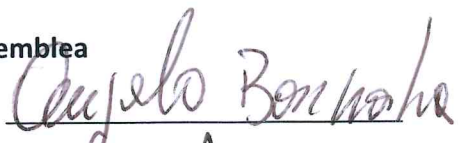
Firme

Il Presidente dell'assemblea

Angelo Barnaba

Il Segretario

Vincenti Rossella




Allegato A)

ASSOCIAZIONE "GRUPPO FOLK LA STELLA" A.P.S. E.T.S.

STATUTO SOCIALE

Capo I – Costituzione, Scopi, e Durata:

Art. 1 – E' costituita in Ostuni (BR), ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.117/2017 un Ente del Terzo Settore, sotto forma di **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** denominata **"GRUPPO FOLK LA STELLA APS ETS"**.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e di Associazione di Promozione Sociale (APS), che ne costituiscono segno distintivo e dovranno essere utilizzate negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – L'associazione avrà la propria sede legale in Ostuni (BR) in via Gaspare Petrarolo n.10.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o di sopprimere ovunque sul territorio nazionale, uffici e sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza procedere alla modifica del presente Atto Costitutivo; spetta invece ai soci in Assemblea Straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 – L'Associazione non persegue finalità lucrative ed opera come Associazione di Promozione Sociale, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, dei loro familiari conviventi o di terzi, promuovendo la partecipazione attiva alla vita associativa e alla crescita culturale e sociale della comunità.

In particolare l'Associazione raggiungerà i propri scopi sociali attraverso:

- lo svolgimento di prestazioni educative di tipo extrascolastico finalizzate all'aggregazione ed alla socializzazione, anche instaurando rapporti con le famiglie di ciascun associato;
- la valorizzazione e la promozione dell'arte e della cultura in generale, nonché la sensibilizzazione dell'interesse verso la tutela dei diritti civili, della solidarietà e beneficenza, il tutto anche attraverso un indirizzo di tipo cattolico.

Le finalità di promozione culturale saranno perseguite attraverso la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'arte teatrale, della recitazione, del Folklore, della danza e del canto ponendo particolare attenzione agli usi ed i costumi pugliesi, in generale, ed Ostunesi in particolare, quale espressione del patrimonio storico- culturale della Regione Puglia.

Le finalità di promozione della cultura saranno altresì perseguite facendo riscoprire ai soci tutti dell' Associazione, mediante una partecipazione attiva, l'arte teatrale attraverso lo studio e la ricerca di documenti, di usi e di consuetudini del folklore regionale, attraverso la promozione e la divulgazione con ogni mezzo a disposizione della storia, della cultura, dell'arte e del folklore pugliese ed ostunese.

Le finalità di solidarietà sociale verranno perseguite mediante l'organizzazione e la partecipazione, con l'intervento attivo di tutti gli associati, ad eventi di beneficenza a favore dei bisognosi anche con la collaborazione di altre associazioni che perseguono finalità analoghe.

Nell'ambito dell'espressione cattolica sarà cura del gruppo organizzare, nonché partecipare, a manifestazioni e rappresentazioni sacre come, a solo titolo esemplificativo, presepi viventi, via Crucis, feste patronali e simili.

Per quanto attiene l'aggregazione e la socializzazione, utile presupposto per lo sviluppo della sensibilità verso i diritti civili, sarà cura dell'Associazione organizzare incontri periodici di tutti gli associati, stimolando anche la partecipazione delle famiglie.

L'Associazione non eserciterà attività diverse da quelle innanzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- ✓ potrà organizzare spettacoli, conferenze, riunioni e corsi artistico- culturali,
- ✓ potrà partecipare a congressi e rappresentazioni anche fuori della propria zona territoriale;
- ✓ potrà promuovere e mantenere relazioni con associazioni artistiche similari;
- ✓ potrà avviare iniziative per migliorare il livello tecnico e culturale dei singoli soci dell'Associazione.

Inoltre, l'Associazione, nelle persone dei suoi rappresentanti, potrà compiere ogni altro atto ritenesse utile o opportuno per perseguire gli scopi sociali e il tutto, comunque, in conformità allo statuto associativo e ribadendo il carattere espressamente estraneo ai fini lucrativi.

Tratto distintivo dell'Associazione sarà comunque la concezione delle attività culturali come fattore di sviluppo economico e sociale del territorio, con specifico riferimento alla fase di progettazione e di attivazione e alle loro ricadute sociali ed economiche.

Art. 5 – Le attività istituzionali dell'Associazione sono rivolte in via prioritaria ai soci.

La partecipazione di soggetti non associati alle attività dell'Associazione è consentita in modo non prevalente e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Capo II - Patrimonio ed Entrate:

Art. 6 - Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- a. Eventuali avanzi di Bilancio accantonati a fondo di riserva, e che potranno essere successivamente impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione;
- b. Eventuali somme versate volontariamente, da soci o da soggetti terzi pubblici o privati, in occasione di iniziative ed attività promosse dall'associazione;
- c. Materiale didattico e scientifico, apparecchiature, strumentazioni e attrezzature utilizzate per il raggiungimento dello scopo sociale;
- d. Dalle donazioni, lasciti e successioni;
- e. Da ogni altro bene mobile o immobile acquistato a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Art. 7 - Le entrate sociali sono costituite da:

- a. Quota sociale di **iscrizione**: il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima da versare all'atto della prima adesione del Socio all'Associazione

e per i successivi anni, in sede di rinnovo dell'iscrizione. Costituisce causa di legittima esclusione dall'Associazione il mancato versamento della quota annuale di rinnovo. viene lasciato ampio potere all'Organo Direttivo circa l'ammontare di tali importi. La quota sociale di iscrizione non può essere in alcun caso rimborsata al Socio, neanche in caso di sue dimissioni. La stessa quota è inoltre intrasmissibile per atto tra vivi.

- b. Quota sociale di **partecipazione**: annualmente, o in occasione di singoli eventi o manifestazioni, il Consiglio Direttivo può stabilire una quota che gli associati dovranno versare nelle casse dell'Associazione per partecipare alla vita associativa e poter usufruire dei suoi servizi. L'ammontare di tale quota viene incontestabilmente stabilito dal citato organo senza la necessità di interpellare l'Assemblea dei Soci e senza che questa ratifichi la decisione.

Art. 8 - L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborsi ulteriori rispetto alla quota di cui ai punti precedenti. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli richiesti in via ordinaria.

Art. 9 – Tutti i versamenti indicati nei precedenti articoli devono ritenersi a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato, potrà pertanto essere inoltrata richiesta di rimborso di quanto versato ad esclusivo titolo di liberalità.

Capo III - Soci

Art. 10 - I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. Soci Fondatori;
- b. Soci Ordinari;
- c. Soci Onorari.

L'Associazione è composta prevalentemente da persone fisiche.

L'eventuale ammissione di persone giuridiche o di enti del Terzo Settore come soci è consentita nel limite massimo del 50% (cinquantapercento) del numero complessivo degli associati, nel rispetto della normativa vigente in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 11 - L'adesione di ciascun socio all'Associazione è sempre a tempo indeterminato e

non può essere disposto un termine di validità.

Art. 12 – L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati, decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Libro Soci, il diritto di voto nelle Assemblee tanto Ordinarie quanto Straordinarie, per tutti gli argomenti che nelle stesse Assemblee possono essere posti all'ordine del giorno.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 13 – Sono **SOCI FONDATORI** coloro che avendo partecipato alla costituzione della Associazione, sono nominati nell'Atto Costitutivo. Lo *status* di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci ordinari.

Art. 14 – Sono **SOCI ORDINARI** le persone fisiche che abbiano inoltrato richiesta di adesione all'Associazione e che intendano partecipare attivamente alla vita associativa.

Possono altresì essere ammessi come Soci Ordinari persone giuridiche ed enti del Terzo Settore, nei limiti di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

La richiesta di adesione deve essere valutata ed accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Chi intenda aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale, e, in caso di minorenni, il nome del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Art. 16 – Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti Interni che verranno eventualmente emanati durante lo svolgimento della vita associativa.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo vista la domanda delibererà, entro dieci giorni, l'ammissione che diventerà operativa e verrà contestualmente annotata sul registro dei soci assieme al versamento della quota annua di iscrizione se prevista.

Art. 18 – Non possono essere ammessi in qualità di socio, le persone che abbiano subito condanne penali o che siano state interdette, anche temporaneamente, dai pubblici uffici anche se successivamente riabilite.

Art. 19 – Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla compagine sociale. Il recesso ha efficacia con lo



scadere dell'anno in cui è stata notificata purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

Art. 20 – In presenza di gravi motivi ciascun Socio può essere escluso dall'Associazione con deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'assemblea dei soci. I soci esclusi possono essere sempre riammessi a seguito di apposita domanda da presentare con le modalità indicate nei precedenti articoli. Per grave motivo si intende ogni e qualsiasi fatto o situazione che non consenta la prosecuzione, neanche temporanea, del vincolo associativo.

Art. 21 – Sono **SOCI ONORARI** le persone fisiche che il Consiglio Direttivo ammette a tale qualifica per essersi particolarmente distinte nel perseguimento delle finalità associative. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non concorrono alla formazione delle maggioranze assembleari.

Art. 22 – L'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera di **SOCI VOLONTARI**, ovvero dell'attività di volontariato dei propri soci, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione, nei limiti di legge.

Capo IV – Organi

Art. 23 – Sono organi dell'Associazione:

- a- L'Assemblea dei Soci;
- b- Il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c- Il Consiglio Direttivo;
- d- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

A – L'Assemblea dei Soci:

Art. 24 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

Art. 25 – L'assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari.

Art. 26 – L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile sia per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario sia per l'approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo (se istituito) illustrante il Bilancio e l'andamento gestionale. L'Assemblea Ordinaria inoltre:

- a. provvede all'elezione del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo, scelti tra i soci con diritto di voto, stabilendone il numero dei suoi componenti;
- b. provvede all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori e dei restanti membri dell'organo di controllo se istituito;
- c. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d. approva e regola lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- e. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione o comunque essi denominati, per finalità conformi agli scopi di questa Associazione;
- f. approva eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 – L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente.

Art. 28 – L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, o ancora su richiesta del Collegio dei Revisori, se istituito, per discutere e deliberare su:

- a. lo scioglimento dell'Associazione;
- b. la modifica del presente Statuto;
- c. l'affiliazione ad altre associazioni;
- d. gravi situazioni di deficit economico e finanziario emerse nel corso dello svolgimento dell'esercizio sociale.
- e. devoluzione a terzi di tutto e di parte del patrimonio sociale.

Art. 29 – La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali Regolamenti Interni, emanati ai sensi del presente Statuto, potranno stabilire ulteriori modalità con le quali portare a conoscenza dei soci, la convocazione di un'Assemblea Soci.

Per le riunioni delle Assemblee Soci, tanto in seduta Ordinaria, quanto straordinaria, è prevista la possibilità del loro svolgimento con modalità della video-conferenza.

Art. 30 – Tutti i soci, se iscritti nel relativo Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio, comunque, non può rappresentarne più di 3 (tre) altri soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative, se comunque dovute e previste.

Art. 31 – L'assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso parità di voti nelle elezioni si procede mediante ballottaggio.

Art. 32 – L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione se intervengono almeno i 3/4 dei soci, in seconda convocazione se ne intervengono almeno la metà. Salvo diversa disposizione, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 33 – Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro sociale, devono restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un segretario da esso stesso nominato.

B – Il Presidente e il Vice-Presidente

Art. 34 – Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea congiuntamente alla elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve necessariamente essere scelto tra gli stessi associati con diritto di voto. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Art. 35 – Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base

delle direttive emanate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre la sue decisioni alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Art. 36 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e del regolamento, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 37 - Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandolo di idonee relazioni circa il contenuto del medesimo Bilancio. Cura altresì la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, insieme alle relazioni illustranti l'andamento gestionale ed il contenuto dello stesso.

Art. 38 - Le funzioni del Presidente vengono assolte dal **VICE PRESIDENTE** nel caso in cui il primo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni per cause di forza maggiore. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri su proposta del Presidente durante la prima seduta dell'organo.

C - Il Consiglio Direttivo e le altre cariche istituzionali

Art. 39 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri da 3 a 7, scelti tra i soci con diritto di voto dell'Associazione.

Art. 40 - Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

- a. la direzione e la gestione dell'Associazione;
- b. la delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci e sull'ammissione di Soci Onorari;
- c. la delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- d. la nomina, su proposta del Presidente, di un Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e. l'approvazione del progetto del rendiconto economico e finanziario;
- f. l'amministrazione del patrimonio e delle risorse sociali;
- g. stabilisce le quote associative e le quote specifiche;

- h. emana Regolamenti Interni;
- i. ratifica o meno i provvedimenti che pur essendo di propria competenza, sono emanati dal Presidente o dal Vice Presidente in casi di eccezionale necessità e urgenza.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di nominare al proprio interno, o anche tra i Soci con diritto di voto dell'Associazione, (in quest'ultimo caso senza trasferire alcuna responsabilità) un addetto alle pubbliche relazioni oppure ogni e qualsiasi altra figura necessaria all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 41 - Il Consiglio Direttivo è convocato, in seduta ordinaria, dal Presidente, ogni qual volta lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, de tutto o in parte, con le modalità della video conferenza.

Art. 42 - Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto, prevale la decisione sulla quale è confluito il voto del Presidente.

Art. 43 – Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze dovute a dimissioni, decadenza, decesso o altra causa, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Soci affinché la stessa proceda alla nomina del nuovo componente del Consiglio Direttivo. Il consigliere così eletto resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 44 - Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'organo resta in carica temporaneamente per un periodo non superiore a trenta giorni. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per la surroga del/dei dimissionari. Fino alla data di tale Assemblea, in caso di dimissioni del Presidente, le funzioni direttive sono assolve dal Vice Presidente o, se dimissionario anch'egli, dall'altro membro consigliere superstite.

Art. 45 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni, salvo revoca o dimissione; essi sono rieleggibili.

Art. 46 - La partecipazione al Consiglio Direttivo, sia per i consiglieri che per il Presidente, è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

Art. 47 - La concreta gestione dei movimenti finanziari dell'Associazione e l'espletamento di tutte le formalità burocratiche connesse alle riunioni dell'Assemblea Soci e del Consiglio Direttivo, può essere svolta da un Consigliere del Consiglio Direttivo che prende il nome di **SEGRETARIO/TESORIERE**. Esso viene eletto durante la prima seduta del Consiglio direttivo e, salvo revoca o dimissioni, dura in carica per la medesima durata dell'organo del quale fa parte. Su disposizione dello stesso Consiglio Direttivo, la carica sopra indicata può essere sdoppiata sulla base delle funzioni attribuite.

D - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 48 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dall'Assemblea e scelti tra persone non necessariamente Soci dell'Associazione. La scelta dei componenti di tale organo deve avvenire tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Art. 49 - L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 50 - Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Al momento dell'insediamento il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri un Vice Presidente.

Art. 51 - I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

Art. 52 - La concreta istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e la nomina dei suoi componenti avverrà a seguito di richiesta scritta inoltrata da almeno la metà dei soci con diritto di voto, iscritti nei Libri Sociali dell'Associazione, oppure nel caso vengano superati i limiti di cui all'articolo 30 del D.Lgs.117/2017.

Art. 53 - Fino al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 52, L'Assemblea dei Soci potrà nominare tra i propri Soci un Collegio dei Probiviri, composto da tre a cinque membri, con funzioni di controllo amministrativo e contabile, ma svincolato dalle prescrizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Capo V - Libri dell'Associazione

Art. 54 – Oltre alla tenuta dei libri e dei registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle vigenti leggi, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, se istituito, dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei Soci. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da formularsi al Presidente. La consultazione è consentita presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Capo VI - Bilancio Preventivo e Rendiconto Economico e Finanziario

Art. 55 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorrendo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 56 - Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea entro il 31 Ottobre.

Art. 57 - Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.

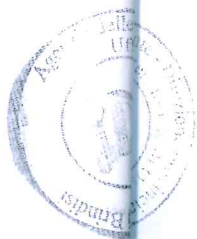
Art. 58 – Ciascun anno il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 59 - Nello stesso termine il Rendiconto Economico e Finanziario deve essere messo a disposizione, se istituito, del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.

Capo VII - Avanzi di gestione

Art. 60 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 61 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse



direttamente connesse.

Capo VIII - Scioglimento

Art. 62 - Lo scioglimento dell'Associazione verrà deliberato secondo le modalità e le maggioranze previste nell'articolo 32 del presente statuto.

Art. 63 - In caso di scioglimento deliberato per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, sentito il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS), costituite sotto forma di Associazioni di Promozione Sociale, aventi finalità ad essa analoghe.

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 64 - L'Associazione potrà ricevere lasciti, donazioni, rendite vitalizie e sottoscrizioni che utilizzerà solo ed esclusivamente per le finalità di cui all'oggetto sociale.

Art. 65 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di Enti, contenute nel Libro I del Codice Civile, nel D.lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni ed integrazioni e, in subordine, le norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Ostuni lì 26 Agosto 2026

Letto e approvato dai Soci

AGENZIA DELLE ENTRATE
(D. P. ERINDISI - U. T. OSTUNI)

Registrato a Caratti il 04-09-2026

di N° 426 ... 3

esatte Euro 360,00 (trecentosessanta / 00)

IL LIQUIDATORE





IL CAPO TEAM
GESTIONE E CONTROLLO ATTI(*)
ANGELICA CARLA
"(*)Firma su delega della Direttrice Provinciale
Margherita SUSCA"